

ti trovi in: [VIABILITA' E CIRCOLAZIONE](#)

Obbligo di circolazione con catene o pneumatici da neve in alcune vie

dal 15 novembre al 31 marzo in caso di neve o ghiaccio

CONSIDERATO che nella stagione invernale, con la formazione di ghiaccio e la presenza di neve sulla carreggiata delle strade comunali, si determinano condizioni che influiscono negativamente sul regolare flusso del traffico lungo le arterie viarie comunali;

CHE in tali situazioni i veicoli in difficoltà possono causare blocchi della circolazione, rendendo difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento dei servizi di emergenza, pubblica utilità, di sgombero neve;

VISTA la propria precedente ordinanza n. 2 del 9.01.2007, con la quale si obbligava la circolazione con catene da neve o con speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio, nelle vie A. Peroni, Maiatico, Bovaia, Valline, Olma e Segalara;

RITENUTO opportuno estendere tale obbligo alle vie Di Vittorio, San Vitale, Adorni;

RICHIAMATI l'art. 5 c. 3, l'art. 6 c. 4 lettera e), l' art. 7 c. 3 del D. Lgs. 30.04.1992, n° 285 - Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATO, altresì, il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni;

ORDINA NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 15 NOVEMBRE ED IL 31 MARZO

A tutti i veicoli di circolare, nelle vie Di Vittorio, San Vitale, Adorni, A. Peroni, Maiatico, Bovaia, Valline, Olma e Segalara, in presenza di neve o ghiaccio sulla carreggiata, con speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio, adeguate per il tipo di veicolo in uso, o muniti di catene da neve a bordo.

Tale obbligo ha validità anche oltre il periodo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazioni di ghiaccio.

Le operazioni di montaggio e smontaggio delle catene da neve dovranno essere eseguite senza intralciare la circolazione.

I contravventori della presente Ordinanza saranno sanzionati a norma del D.Lvo 30/04/1992 n° 285.

Si informa che, ai sensi dell'art. 37 comma 3° del Codice della Strada e dell'art. 74 del Regolamento di Attuazione, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo.

creato: giovedì 17 novembre 2011

modificato: venerdì 17 febbraio 2012